

Sentenza: n. 108 del 2010

Materia: tutela della salute

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, Cost.; art. 5, numero 16, dello statuto speciale

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Corte d'appello di Trieste

Oggetto: art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria)

Esito: illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Corte d'appello di Trieste solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria) in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e allo statuto speciale della predetta Regione.

Il giudizio di primo grado era stato promosso avverso una Azienda Ospedaliera di Udine per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di intervento chirurgico effettuato presso la struttura ospedaliera in epoca antecedente il riordino della disciplina sanitaria disposto dal d.lgs. 502/1992, decreto che ha preceduto la costituzione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere e che ha provveduto alla soppressione/trasformazione delle Unità sanitarie locali.

La sentenza, del maggio 2006, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera convenuta ed era impugnata in appello deducendo la sopravvenuta entrata in vigore della norma censurata, ai sensi della quale, successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali da parte della Regione (avvenuta alla data del 31 dicembre 2002), ogni spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali sopresse, da ciò derivandone l'esclusione di qualsiasi legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'amministrazione regionale per tali passività.

Nel sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale, il giudice *a quo* sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia sancito l'illegittimità di varie leggi regionali contrastanti con l'art. 6, comma 1, della l. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ove si fissa un principio fondamentale in materia di tutela della salute vietando alle Regioni, ad autonomia sia speciale che ordinaria, la

possibilità di far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo costituite Aziende sanitarie i debiti facenti capo alle preesistenti USL.

Anche nel caso in esame vi è dunque il dubbio, ad avviso del rimettente, che la disposizione censurata disattenda i principi statali non assicurando la richiesta separazione tra la gestione liquidatoria delle passività risalenti alle USL e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, e quindi accollando a quest'ultime il peso delle passività precedenti la loro istituzione.

Secondo la difesa regionale il principio in questione ha trovato concreta ed esaustiva applicazione attraverso l'imputazione alla Regione dei debiti delle USL accertati con la relativa gestione liquidatoria, chiusasi al 31 dicembre 2002, per cui sarebbe irrilevante il fatto che "a regime" resti la responsabilità delle aziende sanitarie per i debiti non ancora accertati. Inoltre, nel Friuli - Venezia Giulia il servizio sanitario regionale è finanziato direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 144, della l. 662/1996, al contrario di quanto previsto in altre Regioni. Di conseguenza, anche laddove la legislazione statale intendesse escludere in assoluto e a tempo indeterminato la responsabilità delle Aziende sanitarie, la differenza fra la norma regionale censurata e quella statale di principio non sarebbe tale da determinare un diverso centro di imputazione della spesa, poiché ogni eventuale debito accertato successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie graverà sempre, sia pur indirettamente, sulla Regione.

Tanto premesso, ad avviso della Consulta la norma regionale censurata non realizza *l'impermeabilità* fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL disattendendo il vincolo normativo costituito dal principio fondamentale per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL.

Questo principio fondamentale si applica anche alla Regione Friuli - Venezia Giulia, sia alla luce dell'art. 5, numero 16, dello statuto speciale, che conferisce alla stessa una competenza concorrente, dunque da esercitare nel rispetto dei principi statali, in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, sia alla luce della più ampia competenza legislativa concorrente relativa alla tutela della salute, spettante alla medesima Regione in virtù del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost., e del c.d. principio di adeguamento automatico di cui all'art. 10 della l.cost. 3/2001.

Viene quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della l.r. 19/2006 *nella parte in cui non assicura la separazione fra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione.*